

## Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

PROT. Nº 14988/DRT del 13/03/2015

regionale

OGGETTO:Composizione sub commissioni per la valutazione delle offerte anomale Circolare

Alle Sezioni Provinciali e Centrale dell'UREGA

20.

A tutte le Stazioni Appaltanti dell'Isola

## **PREMESSA**

della

legge

L'art.

21

agosto

Tale disposizione, seppure non espressamente abrogata dall'art. 32 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, che abroga solo i commi 1, 2 e 7 dell'art. 1 della L.R. 20/2007, tutta-

via non sembra possa ritenersi ancora in vigore, in quanto aggiunge alcuni commi ad un articolo – il 21 della legge n. 109/1994 - come introdotto da un altro articolo – il 17 della legge regionale n. 7/2002 – entrambi interamente ed espressamente abrogati (trattandosi di abrogazione totale a nulla rileva l'inciso "e successive modifiche e integrazioni"), rispettivamente dal decreto legislativo n. 163/2006 e dalla citata legge regionale 12/2011.

Per evitare ogni dubbio interpretativo, la stessa disposizione è stata reintrodotta dall'art. 20 comma 2, del Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012 n. 13, che dispone: "Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte. Il presidente, in relazione ai carichi di lavoro, sorteggia prioritariamente i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'ufficio. La subcommissione è integrata da altro dirigente nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, in servizio presso il dipartimento medesimo, ivi compreso il dirigente responsabile della segreteria tecnica" (ovviamente adesso il riferimento è al Dipartimento regionale tecnico, non più al soppresso Ispettorato tecnico).

Recentemente il T.A.R. di Palermo Sez. II , con sentenza n. 466/2015, ha ritenuto irregolare la composizione della sub Commissione come sopra descritta, in quanto la stessa, operando con un numero pari di componenti, potrebbe non riuscire ad esprimersi a maggioranza, inficiando così la determinazione finale.

Come ribadito da pacifica giurisprudenza, nelle ipotesi in cui un organo collegiale opera in numero pari trova applicazione la regola di ordine generale per cui, a parità di voti, prevale il voto del Presidente (cfr. C.d.S., Sez. V, 30/08/2011, n. 4862; TAR Sicilia Sez. I, 15/06/1993 n. 624).

L'attuale normativa vigente tuttavia non individua la figura di Presidente della sub commissione, anche se le linee guida per il procedimento di valutazione delle offerte anomale da parte delle sub commissioni istituite presso l'UREGA, approvate con il D.D.G. n. 2 del 7 gennaio 2009, prevedono che "il componente nominato dal Dirigente Generale dell'I.T. integra la composizione della sub-commissione assumendone il coordinamento dei lavori".

Tutto ciò premesso, al fine di evitare la criticità sopra esplicitata, e garantire un'espressione definitiva della maggioranza funzionale della Commissione, nelle more di una modifica della norma, che ridefinisca la composizione ed il *modus operandi* della sub commissione per la valutazione delle offerte anormalmente basse,

## EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

- Il dirigente in servizio presso il dipartimento regionale tecnico, nominato dal dirigente generale ad integrazione della sub commissione prevista dall'art. 20 del Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012 n. 13, assume le funzioni di Presidente della sub commissione;
- nel caso in cui la sub commissione non riesca ad esprimersi a maggioranza, a parità di voti prevale il voto del Presidente;
- non si applica la disposizione contenuta nelle linee guida secondo cui "Qualora si
  dovessero verificare fra i componenti la sub-commissione pareri discordanti, attese
  le funzioni istruttorie da questa espletate, si procederà a stilare una relazione finale
  che dovrà riportare tutte le argomentazioni che i componenti la sub-commissione
  riterranno utile sottoporre al vaglio della commissione".
- I bandi di gara che prevedono la valutazione delle offerte anormalmente basse dovranno contenere apposita clausola informativa che specifichi le funzioni ed i poteri del dirigente nominato ad integrazione della sub commissione.

La presente disposizione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito internet dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità, nonché sul portale del notiziario sugli appalti all'indirizzo internet www.lavoripubblici.it

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Fulvio Bellomo)

L'ASSESSORE (Dr. Giovanni Battista Pizzo)